

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO PAESANA (Provincia di Cuneo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 22

OGGETTO: Piano della Performance 2023. Approvazione.

L'anno **duemilaventitre** addì **sedici** del mese di **marzo** alle ore **19:45** in Paesana, nella sala consiliare dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell'Unione, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta.

All'appello risultano :

<i>n.</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1	MEIRONE Emidio	Presidente	X	
2	GIUSIANO Nico	Vice Presidente	X	
3	NASI Cristiana	Assessore	X	
4	PEROTTO Dora	Assessore	X	
5	ROVERE Silvia	Assessore	X	
6	VAUDANO Emanuele	Assessore	X	
<i>Totale</i>			<i>6</i>	<i>0</i>

E pertanto il numero è legale.

Con l'assistenza continua e l'opera del Vice Segretario dell'Unione Signor **GOLDONI Paolo**.

Il Signor **MEIRONE Emidio** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA

Premesso:

- il D.Lgs. 150/2009 recante norme *“in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* all'art. 4 dispone che le pubbliche amministrazioni sviluppino *“in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il Ciclo di gestione della performance”*; la relazione tra Ciclo di gestione della performance e i documenti di programmazione dell'Ente non è di tipo nominalistico ma l'uno viene posto in posizione strumentale e di supporto rispetto all'altro.
- Il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in termini di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali.
- il D.lgs. 74/2017 ha apportato modifiche al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124”. In particolare L'articolo 8 introduce alcune modifiche all'articolo 10 del D. Lgs.150 del 2009, che disciplina i contenuti del Piano della Performance e della Relazione sulla performance, principalmente al fine di coordinare l'adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione economico finanziario. In base al vigente quadro normativo (art. 10, co. 1, D. Lgs.150/2009), allo scopo di assicurare la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, ogni anno le amministrazioni sono tenute a redigere e a rendere pubblico un documento programmatico triennale, denominato, *“Piano della performance”*, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori
- l'art. 169 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che attribuisce alla competenza dell'Organo esecutivo la definizione del Piano Esecutivo di Gestione
- al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 8 al D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
- come previsto dall'art. 169 comma 3-bis, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e il piano delle performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 sono unificati organicamente in un unico documento programmatico/gestionale;
- Nel PEG sono indicati gli obiettivi della gestione che sono affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Quindi possiamo considerare il PEG come un documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel DUP, assegnando risorse e responsabilità ai responsabili dei servizi.

Preso atto che il Consiglio dell'Unione:

- con provvedimento n 10 del 02.03.2023, ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025;
- con provvedimento n. 9 del 02.03.2023 ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Preso altresì atto che la Giunta dell'Unione:

- con provvedimento n. 19 del 02.03.2023 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte contabile – Anno 2023-2025;

Sottolineato che :

- il Ciclo di gestione della performance traduce la programmazione in obiettivi e prassi concrete ponendosi quale metodologia operativa la cui finalità è garantire ad una organizzazione produttiva un sistema che, attraverso strumenti e leve gestionali, fornisce ai soggetti interni ed esterni all'organizzazione, informazioni operative sui modi e sugli effetti relativi all'utilizzo di risorse pubbliche e di funzioni amministrative;
- il Ciclo di gestione della performance così come articolato dal legislatore, prevede alcune fasi:
 - definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
 - utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi;
- adottare il Piano della performance significa fondamentalmente porsi alcune domande:
 - come produciamo quello che produciamo ?
 - quello che produciamo è adeguato ai fini proposti in sede di programmazione?
 - le risorse che utilizziamo vengono impiegate razionalmente?

e quindi adottare un nuovo modello gestionale di organizzazione che verrà valutata per la performance resa, identificando tra le tante azioni quelle che concretamente contribuiscono alla creazione di valore e che, quindi, influiscono sul risultato finale, con il mantenere e incrementare l'utilità sociale prodotta;
- adottare il Piano della performance significa anche e soprattutto passare da una prospettiva economico-finanziaria dei risultati a una prospettiva degli utenti, che si concentra sulla misurazione dell'efficacia delle azioni intraprese e del grado di soddisfazione degli utenti. Su questa base è più facile individuare le funzioni” dei servizi erogati dall'Ente:
 - ai servizi sociali compete la promozione dell'agio dei cittadini, perseguita attraverso la rimozione degli ostacoli al benessere della comunità;
 - i servizi culturali e sportivi contribuiscono a fornire ai cittadini strumenti di crescita culturale, sociale e relazionale;

- i servizi tecnici aumentano e migliorano la qualità dell'ambiente in cui il cittadino si muove;
- i servizi economico-finanziari promuovono lo sviluppo socio-economico del territorio e migliorano l'autonomia finanziaria dell'Ente;
- i servizi amministrativi garantiscono al cittadino l'informazione, l'acquisizione di documenti, la legalità dell'azione dell'Ente;

Preso atto che:

- L'Unione ha adottato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 in data 29 giugno 2015 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 139 in data 23° dicembre 2021 il sistema di misurazione e valutazione della performance, contenuto nella Sezione II articoli da 54 a 70 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in base a queste linee-guida è stato costruito il Piano della Performance per l'anno 2023. In questo documento troviamo gli obiettivi, individuati di concerto con i Responsabili dei Servizi;

Dato atto che gli obiettivi dell'anno 2023 presentano queste caratteristiche:

- all'obiettivo strategico intersettoriale viene attribuito peso 75 nella misurazione e valutazione della performance
- agli obiettivi operativi settoriali viene attribuito un peso di 25 nella misurazione e valutazione della performance
- La somma determina il livello di performance collettiva dell'Ente
- Gli obiettivi presentano queste caratteristiche:
 - Sono specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
 - Sono tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
 - Sono riferibili all'anno corrente 2023
 - Sono correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
- Nel Piano della Performance, oltre ad una parte descrittiva, troviamo inoltre:
 - Allegato 1 "L'Unione in cifre"
 - Allegato 2 "Albero della performance"
 - Allegato 3 "Albero della performance" – Obiettivi-
 - Allegato 4 "Schede dettagliate degli obiettivi";

Richiamati:

- Il disposto del D.Lgs. 150/2009, negli articoli relativi al Ciclo della performance;

- La deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 in data 29 giugno 2015, modificata, da ultimo, con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 139 in data 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance, contenuto nella Sezione II, articoli da 54 a 70 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e le deliberazioni ANAC in materia;
- Il D.lgs. 74/2017 recante "Modifiche al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, n. 124"

Evidenziato che:

- Il decreto legislativo n. 74/2017 - adottato in attuazione dell'art. 17, comma 1, della L. 124/2015, che ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o più decreti legislativi, sulla disciplina relativa al riordino della disciplina del lavoro pubblico- attua la delega di cui alla lettera r) del comma 1 dell'art. 17, che reca i seguenti principi e criteri direttivi:
 1. semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;
 2. razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
 3. sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;
 4. potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti;
 5. riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
 6. coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni;
 7. previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione

Dato atto che sulla base delle previsioni del D. Lgs. n. 74/2017:

- Sono previsti nuovi effetti conseguenti alle attività di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Infatti, si stabilisce che il rispetto delle disposizioni in materia (segnatamente, degli artt. da 2 a 16 del D. Lgs.150/2009) è non solo condizione necessaria per l'erogazione di premi legati alla performance (come previsto attualmente), ma rileva anche ai fini (nuovo comma 5 dell'art. 3):
 - delle componenti del trattamento retributivo legate alla performance;
 - del riconoscimento delle progressioni economiche;
 - dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale;
 - del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- L'articolo 3 del D. Lgs. n. 74/2017, modificando ampiamente l'art. 5 del decreto legislativo n. 150 del 2009, interviene sulla prima fase del ciclo di gestione della performance, relativo alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei

rispettivi indicatori. L'intervento normativo introduce nel nuovo comma 1 del citato articolo 5 due categorie di obiettivi:

1. gli obiettivi generali che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, individuati anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.
 2. gli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione, individuati nel Piano della performance in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
- L'articolo 7 del d. Lgs. n. 74/2017 introduce alcune modifiche all'articolo 9 del D. Lgs. n. 150 del 2009, sugli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti, stabilendo che:
1. le modalità di misurazione e valutazione della performance individuale devono essere comunque indicate nel Sistema adottato da ciascuna amministrazione (come già previsto per il personale non dirigenziale dal comma 2);
 2. deve essere attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità.
- L'articolo 13 del D. Lgs. n. 74/2017 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la performance, attraverso la modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 2009. In particolare, si prevede che spetti al contratto collettivo nazionale, nell'ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ai sensi dell'articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo n.165/20012 , stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la performance (organizzativa e individuale) e fissare i criteri idonei a garantire che alla significativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
- Gli articoli 14, 15 e 16 del D. Lgs. n. 74/2017 adeguano, rispettivamente, la disciplina sul bonus annuale delle eccellenze (art. 21 del D. Lgs. n. 150/2009), sulle progressioni economiche (art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009) e sulle progressioni di carriera (art. 24 del d. Lgs. n. 150/2009).
- In particolare, si prevede:
1. L'art. 21 del D. Lgs. n. 150/2009, stabilisce che ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse destinate dal contratto collettivo nazionale al merito e al miglioramento della performance, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza alla propria performance. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.
 2. L'abrogazione delle disposizioni (articolo 23, comma 3 e articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n.150 del 2009) che attualmente prevedono che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche (articolo 23 del D. Lgs. n. 150/2009) e di carriera (articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2009).

Dato atto che:

- Il 16.11.2022 è stato stipulato il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 i cui effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse prescrizioni dello stesso contratto.
- Il nuovo C.C.N.L. stabilisce due distinti utilizzi delle risorse destinante ai premi correlati alla performance: quella "organizzativa" e quella "individuale". Si tratta di due distinte voci di erogazione per la diversa tipologia dei risultati da conseguire:

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (art. 80, comma 2 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" – lettera a). Rileva la capacità di un soggetto collettivo (intera amministrazione e/o strutture organizzative) di soddisfare le esigenze dei cittadini attraverso un'efficiente allocazione delle risorse. Si tratta di una prestazione, che riassume lo stato di salute dell'Ente, la sua reattività alle mutevoli esigenze della comunità e del contesto di riferimento.

PERFORMANCE INDIVIDUALE (art. 80, comma 2 "Fondo risorse decentrate: utilizzo" – lettera b);

Trattasi di una sintesi del grado di raggiungimento da parte dei dipendenti, di:

1. obiettivi di struttura: ovvero quelli inerenti l'attività ordinaria riferiti alla struttura di appartenenza;
2. obiettivi individuali: ovvero quelli legati ad indicatori di risultato inerenti l'attività propria della struttura di appartenenza ed all'apporto peculiare del valutato in termini quali-quantitativi;
3. comportamenti e caratteristiche: trattasi della componente valutativa che attiene al "come" viene resa la prestazione lavorativa.

Verificato che il vigente Sistema delle Performance di cui alla deliberazione della Giunta dell'Unione n. 15 in data 29 giugno 2015, modificata, da ultimo, con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 139 in data 23 dicembre 2021, nel quale è contenuto il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, il sistema di valutazione dei risultati degli incaricati di Posizione Organizzativa ed il sistema permanente di valutazione della generalità dei dipendenti, prevede, quale documento programmatico, il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance, facente parte integrante del primo e che raccoglie gli obiettivi di attuazione degli indirizzi strategici e quelli di innovazione organizzativa e gestionale;

Dato atto che gli obiettivi di attuazione degli indirizzi strategici da attribuire alla struttura organizzativa dell'ente per l'anno 2023 sono stati elaborati sulla base delle necessità di attuazione delle politiche desunte dal Documento Unico di Programmazione dell'Unione per il triennio 2023-2025, mentre gli obiettivi specifici sono stati proposti dai Responsabili di Servizio, al fine di ottenere un costante miglioramento nella qualità dei servizi offerti alla cittadinanza;

Visti:

L'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 circa la competenza della Giunta a deliberare in merito.

Il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni intervenute.

Richiamanti

Il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Lo Statuto dell'Unione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Direzione per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Bilancio per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 267/2000, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174;

Con voti unanimi favorevoli espressi a termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare come approva l'allegato Piano della Performance 2023 che si compone di:
 - Piano della Performance (parte descrittiva)
 - Allegato 1 "l'Unione in cifre"
 - Allegato 2 "Albero della performance"
 - Allegato 3 "Albero della performance" - Relativi obiettivi-
 - Allegato 4 "Schede dettagliate degli obiettivi"
2. Di dare atto che con il predetto Piano vengono formulati gli obiettivi strategici a livello di Unione e strategici/gestionali suddivisi per Servizi, in coerenza con i documenti programmatici di Bilancio;
3. Di disporre la pubblicazione del presente Piano sul sito Internet dell'Unione – Amministrazione Trasparente;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento a:
 - Organismo di Valutazione
 - Sindacati ed R.S.U.
 - Responsabili di Servizio
5. Di demandare ad ogni Responsabile di Servizio l'adozione degli atti consequenziali necessari.

Con separata votazione favorevole, legalmente espressa, e in ragione dell'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4' comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to:(MEIRONE Emidio)

IL VICE SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
F.to: (GOLDONI Paolo)

COMUNICATA AI COMUNI DELL'UNIONE

il 20-mar-2023 prot. n. 1091

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Paesana, lì

IL
()